



Determinazione del Direttore del Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane n. 242 del 18.02.2019

Oggetto: Liquidazione indennità sostitutiva del preavviso per eventi indipendenti dalla propria volontà.

Pratica n. 03/2019.

PDTD/2018/2208

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera a partire dal 18.02.2019 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore della S.C. Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane

- Visto** il D. Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Viste** le Leggi Regionali n. 05/07 e n. 10/2006;
- Vista** la deliberazione n. 1582 in data 03/07/2009, con la quale il D.G. ha conferito le deleghe ai Dirigenti Amministrativi;
- Vista** la deliberazione n. 2334 in data 31/10/2018, con la quale il Direttore Generale ha assegnato l'incarico di Direttore della S.C. Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane alla Dott.ssa Maria Teresa Garau, Dirigente Amministrativo;
- Preso atto** che a decorrere dal 27/10/2018 si è risolto il rapporto di lavoro della dipendente Pratica n. 03/2019, dichiarata permanentemente e assolutamente inabile a qualsiasi proficuo lavoro;
- Premesso** che, ai sensi dell'Art. 23, comma 3, del CCNL Comparto S.S.N. del 01.09.1995, l'Azienda deve corrispondere al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso, nonché ai sensi dell'art.19, comma15, del CCNL Comparto S.S.N. del 01.09.1995 una somma corrispondente ai giorni di ferie maturati e non goduti;
- Considerato** che la dipendente in servizio presso questa Azienda dal 03/02/1984 con contratto a tempo indeterminato, ha maturato un'anzianità complessiva superiore a 10 anni per cui i termini di preavviso sono stabiliti in mesi 4;
- Considerato** che, come risulta dalla documentazione agli atti di questo Servizio, la dipendente Pratica n.03/2019 al 27.10.2018, data della risoluzione del rapporto di lavoro, ha fruito interamente delle ferie maturate e pertanto nessun importo deve essere liquidato a tale titolo;
- Ritenuto** che, per quanto sopra esposto, sussistono le condizioni per poter liquidare, alla dipendente di cui trattasi, l'indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2119 C.C., secondo i termini e con le modalità stabilite dagli art. 38 e 39 del CCNL Comparto Sanità del 01.09.1995, così determinata:



Segue determinazione n. 242 del 18.02.2019

INDENNITA' MANCATO PREAVVISO	MENSILE
STIPENDIO BASE	€ 1.851,34
RETRIB. INDIV. ANZ. STIP.	€ 51,26
VALORE COMUNE IND.ccnl 8.4.99	€ 71,53
FASCIA RETRIBUTIVA SUPERIORE	€ 409,64
IND.PROFESSIONALE SPECIFICA	€ 36,15
ELEMENTO PEREQUATIVO	€ 9,00
<i>TOTALE MENSILE</i>	€ 2.428,92
IMPORTO PER 4 MENSILITA' (a)	€ 9.715,68
N. 4 RATEI 13ma (b)	€ 809,64
IMPORTO LORDO COMPLESSIVO (a+b)	€ 10.525,32

Vista l'insussistenza di conflitti di interesse connessi all'adozione della presente determinazione;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- Di liquidare, in favore della dipendente Pratica n. 03/2019, il cui rapporto di lavoro si è risolto in data 27/10/2018, l'importo di **€ 10.525,32** a titolo di indennità sostitutiva del preavviso secondo i termini e le modalità stabilite dagli artt. 38 e 39 del CCNL Comparto Sanità 01.09.1995.

Il Direttore Servizio Gestione e
Sviluppo Risorse Umane
Dott.ssa Maria Teresa Garau